



COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 127 DEL 23/12/2021**

IMU e TARI 2022. Approvazione aliquote IMU e conferma tariffe TARI.

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di dicembre, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco per le ore quattordici e minuti trenta, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ALLIOD Mattia - Sindaco	Sì
2. CERESA Guglielmo - Vice Sindaco	Sì
3. BIELER Vanda - Assessore	Sì
4. GALLO Andrea - Assessore	Sì
5. PARODI Manuela - Assessore	Sì
6. SILVESTRI Angelo - Assessore	Sì
Totale presenti:	6
Totale assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Stefania ROLLANDOZ.

Il Sindaco ALLIOD Mattia dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 23/12/2021

OGGETTO: IMU e TARI 2022. Approvazione aliquote IMU e conferma tariffe TARI.

Visto il decreto del Sindaco n. 1-2020 del 23.03.2020 ad oggetto: "Approvazione dei criteri per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute collegiali della Giunta comunale, del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19".

Atteso che la seduta viene gestita in presenza adottando le misure previste dalle disposizioni vigenti in quanto nessuno ha richiesto di utilizzare la modalità in videoconferenza.

La Giunta comunale

Visto l'art. 23 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, in materia di Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.

Vistala L.R. 5 agosto 2014 n. 6, in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Richiamati:

- l'art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *"le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*;
- l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali debbano approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione».

Dato atto che la Regione Valle d'Aosta ha competenza primaria in materia di Enti Locali.

Richiamato, in particolare:

- l'art. 117, comma 4, della L.R. 54/1998 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" che recita: *"Dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti comunali, sono abrogate tutte le disposizioni di legge, diverse da quelle contenute nella presente legge, che prevedano espressamente competenze a specifici organi del Comune. Le relative competenze spettano all'organo individuato dallo statuto o, in assenza di espressa disposizione statutaria, alla Giunta comunale o ai dirigenti, nel rispetto del principio della separazione dei poteri."*
- l'art. 21 della medesima legge che elenca i compiti del Consiglio Comunale e in materia di tributi prevede alla lett. f) "istituzione e ordinamento dei tributi" mentre demanda agli Statuti l'eventuale previsione di poteri in merito a:
 - “g) determinazione delle tariffe di cui alla lettera f);
 - h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;"

Visto l'art. 16 dello Statuto comunale che individua le "competenze del Consiglio Comunale" e rilevato che lo stesso non prevede l'attribuzione dei poteri di cui sopra al Consiglio e che pertanto rimangono assegnati alla Giunta Comunale in via residuale.

Vista la L. 30 dicembre 2020 n. 178, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2021.

Considerato che la legge di bilancio per l'anno 2022 dovrà essere approvata dal Parlamento entro il termine del 31 dicembre 2021 e che la stessa presterà efficacia a partire dal 1° gennaio 2022.

Considerato che il Comune ritiene prioritario procedere all'approvazione delle aliquote IMU e delle tariffe TARI 2022 al fine di poter procedere all'approvazione dello schema di bilancio di previsione entro le prime settimane del mese di gennaio 2022, riservandone il possibile aggiornamento ove il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022 dovesse essere prorogato da parte del Legislatore, come peraltro già anticipato con nota del Dipartimento Enti Locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta registrata agli atti dell'Ente al protocollo n. 10221 in data 23.12.2021 che ha comunicato il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2022/2024.

Considerato che, ai fini IMU, L. 30 dicembre 2020 n. 178 non ha apportato modifiche all'impianto normativo delineato dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160, che aveva previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo, con la conseguenza che – nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2022 – il Comune intende procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2022 riservandosi l'eventuale aggiornamento in sede di variazione di bilancio, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, ad oggi differito al 31 marzo 2022.

Considerato che, con riferimento invece alla Tassa rifiuti (TARI), l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario predisposto dal Gestore del servizio di igiene urbana, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Visto l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

Considerato che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, mentre, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

Considerato che tale nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative

del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2022.

Considerato che, in materia TARI, importanti cambiamenti, applicabili già nel 2021 e quindi rilevanti anche per il 2022, sono stati apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006) dal D.lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021.

Considerato inoltre che il D.lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 D.lgs. 152/2006, stabilendo che *«le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»*.

Visto l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, in base al quale *«la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022»*.

Considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, entrerà quindi in vigore la nuova disciplina che determinerà la totale disapplicazione della parte variabile della TARI a favore delle utenze domestiche che abbiano dichiarato entro il 31 maggio 2021 di non volersi più avvalere del servizio pubblico.

Evidenziato che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal D.lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall'ANCI-IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, con riferimento all'individuazione delle superfici delle attività industriali, artigianali e agricole tassabili a decorrere dal 2021, pur a fronte dell'esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai magazzini.

Considerato pertanto che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2022, il Comune – alla luce di tali nuove disposizioni ed in attesa che il Gestore del servizio provveda a trasmettere il PEF 2022 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) – non può, allo stato attuale, che confermare le tariffe della TARI 2021, in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2022, riservandone il presumibile aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, a seguito dell'approvazione del PEF 2022, che potrà essere adottata entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, ad oggi differito al 31 marzo 2022.

Visti il regolamento comunale dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 04.08.2020 e il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30 giugno 2021, e riservato il loro aggiornamento nei termini di legge.

Vista la propria deliberazione n. 68 del 30.06.2021, recante “Approvazione tariffe TARI Anno 2021 e determinazioni in materia di contributo compensativo per emergenza sanitaria da Covid-19” con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2021.

Ritenuto approvare le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2022:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4 ‰ (quattro per mille)
Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di 1 pertinenza per categoria), locati a residenti nel comune o concessi in uso gratuito, anch'essi residenti nel comune, limitatamente al periodo in cui è vigente la locazione o la concessione.	6 ‰ (sei per mille)
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0 ‰ (zero per mille)
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esenti per legge dal 1° gennaio 2022
Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di 1 pertinenza per categoria), locati nell'anno solare per un minimo di 150 (cento cinquanta) giorni anche non continuativi	7,6 ‰ (sette virgola sei per mille)
Aliquota per immobili di categoria catastale C/1	6‰ (sei per mille)
Aliquota per immobili di categoria catastale C/3 e C/4	6‰ (sei per mille)
Aliquota generale per aree edificabili	7,6‰ (sette virgola sei per mille)
Aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,6‰ (sette virgola sei per mille) interamente riservato allo Stato
Aliquota generale per fabbricati	9‰ (nove per mille)

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, ad oggetto “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*”;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;
- la legge regionale n. 12 del 21 dicembre 2020, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali*”.
- lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 02.04.2020, entrato in vigore il 05.05.2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 in data 10.11.2020, in vigore dal 17.12.2020;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 09.08.2018, divenuta esecutiva in data 21.08.2018.

Atteso che il Segretario comunale, in qualità di responsabile del servizio interessato, ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 49/bis, comma 2, della l.r. 54/98.

Atteso che il Segretario comunale, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. B) del vigente Regolamento di contabilità.

Atteso che il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano.

d e l i b e r a

- 1. Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2. Di dare atto** che, non essendo ancora stata approvata la Legge di Bilancio 2022, il Comune intende approvare, al fine di poter procedere all'approvazione dello schema di bilancio di previsione entro le prime settimane del mese di gennaio 2022, le aliquote IMU 2022, riservandone tuttavia il possibile aggiornamento a fronte delle modifiche normative in materia di entrate locali che potrebbero essere approvate dal Legislatore nell'ambito della Legge di Bilancio 2022, con variazione che potrà essere adottata entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, ad oggi differito al 31 marzo 2022.
- 3. Di dare atto** che, per la stessa finalità, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2022, alla luce delle nuove disposizioni in materia introdotte dal D.lgs. 116/2019 ed in attesa che il Gestore del servizio provveda a trasmettere il PEF 2022 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), il Comune non può che confermare per l'anno 2022 le tariffe della TARI 2021, riservandone il possibile aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, che potrà essere adottata entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, ad oggi differito al 31 marzo 2022.
- 4. Di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2022:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4 ‰ (quattro per mille)
Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di 1 pertinenza per categoria), locati a residenti nel comune o concessi in uso gratuito, anch'essi residenti nel comune, limitatamente al periodo in cui è vigente la locazione o la concessione.	6 ‰ (sei per mille)
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0 ‰ (zero per mille)
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esenti dal 1° gennaio 2022
Aliquota per immobili di categoria da A/1 a A/11 e relative pertinenze	7,6 ‰ (sette

C/2, C/6, C/7 (nella misura massima di 1 pertinenza per categoria), locati nell'anno solare per un minimo di 150 (cento cinquanta) giorni anche non continuativi	virgola sei per mille)
Aliquota per immobili di categoria catastale C/1	6‰ (sei per mille)
Aliquota per immobili di categoria catastale C/3 e C/4	6‰ (sei per mille)
Aliquota generale per aree edificabili	7,6‰ (sette virgola sei per mille)
Aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,6‰ (sette virgola sei per mille) interamente riservato allo Stato
Aliquota generale per fabbricati	9‰ (nove per mille)

5. **Di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.
6. **Di confermare**, con efficacia dal 1° gennaio 2022, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI, come da allegato alla propria deliberazione n. 68 del 30.06.2021.
7. **Di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU e della TARI, di modificare la presente delibera, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, ad oggi differito al 31 marzo 2022.
8. **Di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2022, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.
9. **Di pubblicare** la presente all'albo pretorio on line, nell'apposita sezione del Portale unico della Trasparenza e sul sito web istituzionale dell'Ente.
10. **Di trasmettere** copia del presente atto all'ufficio tributo associato dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser.

Il Sindaco dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to : Mattia ALLIOD)

IL SEGRETARIO
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

Il Segretario, in qualità di responsabile del servizio finanziario:

- ☒ Rilascia il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. B) del vigente Regolamento di contabilità.
- ☐ Rilascia il parere favorevole di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. A) del vigente Regolamento di contabilità.
- ☐ Dichiaro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. B), punto B1 del regolamento comunale di contabilità, l'influenza del parere di regolarità contabile.

Il Segretario, in qualità di responsabile del servizio interessato, esprime il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 49/bis, comma 2, del l.r. 54/98.

Il Segretario esprime il parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Gressoney-Saint-Jean, lì 23/12/2021

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 24-dic-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 24-dic-2021

Il Responsabile
(F.to Viola JACCOND)

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 24-dic-2021

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-Saint-Jean lì, 24-dic-2021

Il Segretario
(Stefania ROLLANDOZ)